

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia in Comune di Buttigliera Alta ad uso energetico, rilasciata alla Valdena s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 372-23201 del 27/6/2011
- Codice univoco: TO-A-10333

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Valdena srl (omissis) con sede legale in Borgo Val di Taro (PR) Via San Domenico n. 14, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo dell'esistente canale di restituzione della centrale idroelettrica oggetto della concessione rilasciata con D.P.G.R. n. 5325 del 16/6/1988 e con D.D. n. 923-318764 del 16/12/2003 alla medesima Valdena srl, in Comune di Buttigliera Alta, in misura di 14.940 litri/s massimi e 13.950 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 4 la potenza nominale media di kW 547,06;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 27/6/2011 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) la concessione è subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione a monte, alla data odierna in corso di rinnovo; ove il prelievo dal Fiume Dora Riparia attuato dal suddetto impianto dovesse venire adeguato con prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA e conseguenti disposizioni regolamentari – anche sulla entità dei rilasci, ciò comporterebbe l'adeguamento automatico anche della presente concessione, senza possibilità di indennizzo e fatta salva la riduzione del canone demaniale. Quanto sopra anche in caso di decadenza o revoca della concessione dell'impianto di monte;
- 4) fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 3), ad eccezione dei casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo disciplinare, per 30 anni consecutivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Buttigliera Alta), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il canone e il sovracano di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di

conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

8) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/6/2011:

"(... omissis ...)"

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(... omissis ...)"